

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n.464 del 5 Giugno 2013**

Attuazione ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 relativa alla programmazione della rete scolastica ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Ammissibilità degli interventi.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Viste l'ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 17 del 18 febbraio 2013 con le quali è stato approvato e rimodulato il Programma Operativo Scuole che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 224.000.000,00 dando atto che tale importo trova copertura finanziaria nell'ambito della annualità 2012 dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modifiche con la legge n° 122 del 01/08/2012;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto l'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e dispone che *“..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo....”*;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare le modalità attuative attraverso le quali si configura la fattispecie della programmazione della rete scolastica con la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse attraverso l'utilizzo prioritario delle risorse finanziarie derivanti dalle somme spettanti alla riparazione e ripristino degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ma che non verranno eseguiti;

Vista l'ordinanza n. 20 del 19 febbraio con la quale è stato disposto:

1) Gli Enti attuatori pubblici (Comuni e Province) ed i soggetti attuatori privati (per le scuole paritarie) che intendono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, inviano al Commissario Delegato la proposta di programmazione della rete scolastica prevedendone la riorganizzazione anche attraverso la “costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse”;

2) La proposta di programmazione della rete scolastica deve essere approvata dall'organo competente del Comune e/o della Provincia ed è finalizzata alla riorganizzazione delle sedi scolastiche attraverso interventi che prevedano:

a) accorpamento, in unica sede, di più strutture scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado);

b) localizzazione di nuove strutture scolastiche (scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) in adiacenza a quelle esistenti per promuovere, anche attraverso gli spazi fisici, l'integrazione funzionale prevista dagli istituti comprensivi;

- c) accorpamento, nello stesso insediamento, di una struttura scolastica (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) con la palestra per consentire la fruizione degli spazi per l'attività sportiva agli studenti;
- 3) Il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, laddove gli interventi di cui al punto 2) non siano già previsti in precedenti atti di programmazione regionale, acquisisce il parere dei competenti uffici regionali e della Direzione Regionale del M.I.U.R. nel caso di scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado;
- 4) Il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta da parte degli Enti Attuatori pubblici e dai soggetti attuatori privati, acquisiti laddove necessari i pareri di cui al punto 3), con specifico provvedimento motivato, decreta in ordine all'ammissibilità dell'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
- 5) Per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", potranno essere prioritariamente utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per la riparazione o il ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", che gli Enti Attuatori pubblici e i soggetti attuatori privati dichiarano di non voler effettuare e per i quali rinunciano, anche per il futuro, ai contributi previsti dal DL. 74/2012;
- 6) Al fine di quantificare il contributo spettante agli Enti Attuatori pubblici ed ai soggetti attuatori privati per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", dovranno essere presentati, entro 30 giorni dal decreto del Commissario che approva la proposta di riorganizzazione della rete scolastica, i progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al punto 5) dell'ordinanza, redatti, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato;
- 7) Il Commissario Delegato, avvalendosi degli Uffici Regionali competenti, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi procede all'istruttoria e stabilisce l'entità del contributo che sarebbe spettato nel caso di riparazione o ripristino dell'immobile. Tale contributo comprende i lavori ammissibili al lordo delle spese di progettazione ed oneri fiscali;
- 8) Gli Enti Attuatori pubblici ed i soggetti attuatori privati, laddove il costo per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", è superiore al contributo derivante dalla somma che il Commissario Delegato avrebbe assegnato per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dovranno espressamente indicare i finanziamenti a cui attingeranno per eseguire l'intervento completo in ogni sua parte al fine di consentire lo svolgimento della normale attività scolastica per tutti gli studenti coinvolti nella riorganizzazione della rete. Contestualmente all'indicazione delle risorse finanziarie gli Enti Attuatori pubblici ed i soggetti attuatori privati dovranno indicare il futuro utilizzo (destinazione d'uso) degli immobili che non saranno riparati o ripristinati con i contributi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ed impegnarsi alla loro messa in sicurezza, per evitare pericoli alla pubblica incolumità. Gli Enti Attuatori pubblici dovranno altresì impegnarsi all'inserimento degli interventi di riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, non recuperati con contributo a carico del Commissario delegato, nel prossimo

Programma Triennale delle OO.PP. contestualmente all'approvazione del bilancio dell'Ente;

9) Il Commissario Delegato, entro 15 giorni dalla specificazione dell'utilizzo dei fondi assegnati di cui al punto 7) della presente ordinanza da parte dei soggetti attuatori pubblici privati, con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento, laddove il contributo non sia sufficiente ad attuare l'intervento previsto, contestualmente all'invio degli impegni in ordine all'utilizzo futuro degli immobili non riparati, alla loro messa in sicurezza e, per gli edifici degli Enti attuatori pubblici, all'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, assegna definitivamente le risorse a valere sui fondi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;

10) Di prevedere per l'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza una spesa presunta di € 10.000.000,00, dando atto che non trattasi di un onere aggiuntivo in quanto saranno assegnati i contributi spettanti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di edifici scolastici danneggiati dal sisma del maggio 2012, per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modifiche con la legge n° 122 del 01/08/2012;

11) Di rinviare a successivo provvedimento, all'esito della procedura prevista dalla presente ordinanza, la quantificazione esatta della spesa sia complessiva che per ogni singolo intervento;

Rilevato che, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013, sono pervenute 12 proposte di riorganizzazione della rete scolastica presentate dai comuni, alcune delle quali deliberate ed inviate dopo i trenta giorni indicati nell'ordinanza che sono state esaminate ed istruite in quanto il termine di trenta giorni non era perentorio ma solo di carattere ordinatorio;

Preso atto che delle dodici proposte, come risulta dalla relazione istruttoria effettuata dal Direttore della Struttura Tecnica del Commissario Delegato inviata al Presidente/Commissario con nota del 17 maggio 2013 protocollo CR2013 0009930, undici sono state ritenute ammissibili mentre per quella presentata dal comune di Correggio si è ritenuto che dovesse essere integrata e giustificata al fine di accertarne l'eventuale ammissibilità alla procedura;

Vista la nota del 20 maggio 2013 protocollo CR2013 0010020 con la quale è stato richiesto il parere ai sensi della lettera a) del punto 2) dell'ordinanza n. 20/2013 alla Direzione Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Regionale del MIUR per la riorganizzazione della rete scolastica per sei comuni e precisamente: Bondeno, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda;

Vista la nota del 20 maggio 2013 protocollo CR2013 0010030 con la quale è stato richiesto al comune di Correggio di integrare la documentazione per giustificare in modo esauriente la proposta di riorganizzazione della rete scolastica per consentire di valutare l'eventuale ammissibilità alla procedura prevista dall'ordinanza n. 20/2013;

Vista la nota trasmessa il 20 maggio 2013 protocollo CR2013 0010027 ai cinque comuni che effettuano interventi di riorganizzazione della rete ai sensi delle lettere b) e c) del punto 2) dell'ordinanza n. 20/2013 costituiti da: Bomporto, Ferrara, Finale Emilia, Guastalla e San Possidonio, che non presuppongono l'acquisizione del parere e che sono ritenuti ammissibili alla procedura;

Vista la nota del 28 maggio 2013 protocollo NP2013 0006707 con la quale l'Assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca prof. Patrizio Bianchi esprime il parere favorevole dell'Assessorato sulla proposta di riorganizzazione della rete scolastica formulata dai comuni di Bondeno, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda;

Vista la nota trasmessa dal comune di Correggio il 28 maggio 2013, acquisita lo stesso giorno con protocollo CR2013 00100612 con la quale si invia la nota del Direttore dell'Istituzione Servizi Educativi, culturali e sportivi del comune di Correggio e la deliberazione della giunta comunale n. 43 del 27 maggio 2013 di approvazione del piano di riorganizzazione scolastica;

Acquisita la relazione integrativa del Direttore della Struttura Tecnica del Commissario Delegato del 3 giugno 2013, trasmessa con nota del 03/06/2013 Prot. 10977, da cui risulta che anche la proposta formulata dal comune di Correggio, a seguito della documentazione integrativa trasmessa è ammissibile alla procedura dell'ordinanza n. 20/2013 e per la quale non deve essere acquisito il parere della Direzione Scolastica della Regione Emilia Romagna e della Direzione Regionale del MIUR;

Visto il punto 4) dell'ordinanza n. 20/2013 il quale prevede che *"...Il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta da parte degli Enti Attuatori pubblici e dai soggetti attuatori privati, acquisiti laddove necessari i pareri di cui al punto 3), con specifico provvedimento motivato, decreta in ordine all'ammissibilità dell'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012..."*;

Vista la circolare del 15 maggio 2013 del Commissario delegato contenente le disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione;

Preso atto che trattandosi di edifici strategici e/o rilevanti il progetto esecutivo delle strutture del nuovo edificio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, deve essere approvato dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli che procederà altresì all'attestazione di congruità della spesa finale, limitata al contributo rilasciato dal Commissario Delegato sulla base del progetto definitivo di miglioramento sismico;

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 pubblicato sulla G. U. n. 97 del 26.04.2013 recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) Le proposte formulate dai comuni di Bondeno, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda, Bomporto, Ferrara, Finale Emilia, Guastalla, San Possidonio e Correggio per la realizzazione degli interventi di riorganizzazione della rete scolastica secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono ammissibili e pertanto possono

accedere alla procedura per usufruire dei finanziamenti disposti dall'ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013;

- 2) Gli Enti Attuatori pubblici di cui al punto 1) dovranno presentare entro 30 giorni dalla firma del presente decreto da parte del Commissario i progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, redatti sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E" e secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato per consentire di determinare il contributo che verrà concesso per la proposta di riorganizzazione della rete scolastica;
- 3) Entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi il Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna procederà alla loro istruttoria, stabilendo l'entità del contributo che sarebbe spettato nel caso di riparazione o ripristino dell'immobile, comprendente i lavori ammissibili al lordo delle spese di progettazione ed oneri fiscali. Di tale istruttoria il Servizio Geologico, sismico e dei suoli darà comunicazione al Commissario ed all'ente attuatore pubblico;
- 4) Gli Enti Attuatori pubblici, laddove il costo per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", è superiore al contributo derivante dall'istruttoria del Servizio Geologico, sismico e dei suoli dovranno espressamente indicare i finanziamenti a cui attingeranno per eseguire l'intervento completo in ogni sua parte al fine di consentire lo svolgimento della normale attività scolastica per tutti gli studenti coinvolti nella riorganizzazione della rete;
- 5) Gli Enti Attuatori pubblici sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del 15 maggio 2013 del Commissario delegato relative alle disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione;
- 6) Nelle more della predisposizione del decreto del Commissario che assegna definitivamente il contributo ai comuni, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'istruttoria da parte del Servizio Geologico, sismico e dei suoli ed inviato al Commissario il piano finanziario dell'intervento i soggetti attuatori pubblici possono avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- 7) Di rinviare a successivo provvedimento, all'esito della istruttoria dei progetti da parte del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, la quantificazione esatta della spesa sia complessiva che per ogni singolo intervento;
- 8) Di stabilire che trattandosi di edifici strategici e/o rilevanti il progetto esecutivo delle strutture del nuovo edificio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, deve essere approvato dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli;
- 9) Di dare mandato al Servizio Geologico, sismico e dei suoli di procedere altresì all'attestazione di congruità della spesa finale, limitata al contributo rilasciato dal Commissario Delegato sulla base del progetto definitivo di miglioramento sismico, relativa al nuovo edificio scolastico.

Bologna, 5.giugno 2013

Vasco Errani
Vasco Errani 6